

Una nuova casella nella scacchiera del Mandato di Arresto Europeo (MAE), all'ombra della "questione catalana"

di Daniele Camoni

Title: A new square in the chessboard of the European Arrest Warrant, in the shadow of the "Catalan question"

Keywords: European arrest warrant; European Court of Justice; Catalan question.

1. – Con sentenza del 31 gennaio 2023 nella causa C-158/21 (*Puig Gordi e a.*), la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha posto un ulteriore tassello nelle vicende che, dal 2019, hanno ciclicamente ad oggetto l'emissione di mandati di arresto europei (MAE), da parte delle autorità giudiziarie spagnole, in relazione al "referendum" di indipendenza catalano del 1° ottobre 2017 ed alle sue conseguenze (per un primo commento, P. Meißner, *Separatisten vor dem EuGH*, in *Verfassungsblog.de*, 3 February 2023).

La successione di eventi, normative e pronunce giurisdizionali – nazionali e sovranazionali – intervenuti nel tempo, nonché la crisi di fiducia tra giudici spagnoli e di altri Stati europei (su tutte, si ricordi la sentenza dell'*Oberlandesgericht* del Land tedesco dello Schleswig-Holstein del 5 aprile 2018, che ha rifiutato di eseguire il MAE contro Carles Puigdemont, ex-Presidente della *Generalitat*, per l'accusa di ribellione: A. Hernández López, *La respuesta ante la falta de cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de las denegaciones reiteradas en la ejecución de las ODE en el caso Procés*, in *Revista de la asociación de profesores de derecho procesal de las universidades españolas*, 2, 2020, 105-140 e D. Sarmiento, *The Strange (German) Case of Mr. Puigdemont's European Arrest Warrant*, in *Verfassungsblog.de*, 11 April 2018), impongono un inquadramento preliminare degli episodi sottesi alla presente fattispecie "europea" e dei suoi addentellati.

In data 14 ottobre 2019, il *Tribunal Supremo* (TS) pubblicava la sentenza n. 459/2019, in forza della quale numerosi esponenti apicali del separatismo catalano (anche detentori di importanti cariche pubbliche) erano condannati in via definitiva a significative pene di reclusione – fino a tredici anni – per i reati di sedizione e peculato ed all'interdizione dai pubblici uffici per il medesimo periodo (L. Frosina, *Il conflitto catalano tra giustizia e politica. Prime osservazioni sulla sentenza del Tribunale Supremo sul cd. Procés*, in *Federalismi.it*, 20, 2019, 1-17).

Lo stesso giorno, il giudice del TS Pablo Llarena (giudice istruttore del relativo procedimento penale) emetteva – in applicazione della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, trasposta con *Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención y*

entrega – un MAE nei confronti di Puigdemont e, il 4 novembre 2019, adottava altrettanti MAE nei confronti di Antoni Comín, Lluís Puig Gordi e Clara Ponsatí (già componenti del Governo guidato da Puigdemont).

A differenza dei condannati con STS n. 459/2019, costoro si erano volontariamente sottratti al procedimento penale presso il TS in Spagna, rifugiandosi in Belgio (Puigdemont, Comín e Puig) e Regno Unito (Ponsatí).

Le autorità belghe davano immediatamente corso al procedimento di esecuzione dei MAE, interrompendo *medio tempore* quelli nei confronti di Puigdemont e Comín, in ragione dell'intervenuta elezione di costoro al Parlamento europeo (CGUE, sentenza 19 dicembre 2019, C-502/19, *Junqueras* e sentenza 20 dicembre 2019, C-646/19, *Puigdemont e Comín c. Parlamento UE*: sull'intreccio tra legislazione spagnola e normativa europea, cfr. A. Di Chiara, *La Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce l'immunità degli eurodeputati indipendentisti catalani: un altro passo verso una legislazione elettorale uniforme?*, in *DPCE online*, 1, 2020, 889-897 e *Verifica dei poteri ed immunità parlamentare degli eurodeputati indipendentisti catalani*, in *DPCE Online*, 4, 2019, 2355-2371).

Pendente il solo procedimento a carico di Puig Gordi – in quanto privo di cariche parlamentari – con ordinanza del 7 agosto 2020 il Tribunale di prima istanza di lingua neerlandese di Bruxelles (*Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel*) rigettava la richiesta formulata da Llarena.

In particolare, a parere del giudice belga l'organo giuridionale spagnolo che aveva emesso il MAE non era competente ad agire penalmente nei confronti di Puig Gordi (sulla base, tra gli altri indici, di due pareri resi dal *Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire* delle Nazioni Unite – GTDA, emessi il 25 aprile e 13 giugno 2019) e, pertanto, neppure legittimato all'emissione del corrispondente strumento processuale del MAE.

A fronte di un ricorso del Ministero Pubblico (*Procureur du Roi*) presso la Corte d'Appello di Bruxelles, quest'ultima confermava la pronuncia di primo grado in data 7 gennaio 2021, dichiarando altresì che la competenza del giudice spagnolo che aveva emesso il MAE non aveva una base legale esplicita (*contra*, però, cfr. STC 34/2021, de 17 de febrero, §5.c, del *Tribunal Constitucional* spagnolo, secondo cui «la determinación de la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo [...] tiene una incuestionable base legal explícita»).

In questa prospettiva, secondo i giudici del Belgio l'esecuzione del MAE “spagnolo” poneva in serio pericolo i diritti fondamentali dell'interessato (primo fra tutti, quello al giudice naturale predeterminato dalla legge, previsto dall'art. 47, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE); di conseguenza, ai sensi dell'art. 4.5 della *Loi relative au mandat d'arrêt européen* belga, del 22 dicembre 2003, doveva intendersi che «[1]’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è rifiutata [...] se sussistono fondati motivi per ritenere che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo avrebbe l’effetto di violare i diritti fondamentali della persona interessata, quali sanciti dall’articolo 6 [TUE]».

2. – Alla luce dei fatti descritti, il 9 marzo 2021 il giudice Llarena formulava un'articolata richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE (cfr. A. Hernández López, *El reconocimiento mutuo a examen: el asunto C-158-21 Puig Gordi y otros y su incidencia en el futuro de la cooperación judicial en materia penal en la UE*, in *Revista de Estudios Europeos*, 79, 2022, 258-284). Tra i punti principali, sul piano procedurale egli domandava al giudice di Lussemburgo:

1) se la Decisione quadro consentiva all'autorità giudiziaria dell'esecuzione – in questo caso, il giudice belga – di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE, sulla base dei motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla Decisione quadro;

2) se l'art. 6, §1 della Decisione quadro doveva essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione poteva contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente ad agire nello specifico procedimento penale e, pertanto, rifiutare la consegna, affermando che la seconda non era competente a emettere il MAE oggetto della controversia;

3) qualora, dalle risposte alle precedenti questioni risulta che, nelle circostanze della causa, la Decisione quadro osta al rifiuto della consegna di una persona sulla base dei suddetti motivi di rifiuto: se la Decisione quadro stessa osti a che il presente giudice del rinvio emetta un nuovo MAE nei confronti della stessa persona e verso lo stesso Stato membro.

In relazione alle questioni sostanziali, a fronte della possibilità che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa controllare il rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata dallo Stato emittente, il giudice spagnolo chiedeva alla CGUE quali fossero – in caso di risposta positiva – gli elementi richiesti dal diritto dell'Unione europea affinché uno Stato membro possa concludere nel senso dell'esistenza, nello Stato membro emittente, di un rischio di violazione dei diritti fondamentali fatto valere dalla persona ricercata e che giustifichi il rifiuto di accogliere una richiesta di MAE.

In particolare, tale interrogativo di merito si intrecciava con altre due richieste relative alle “fonti” a tal proposito utilizzabili:

1) se la Decisione quadro consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata perché ritiene che sussista un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali nello Stato membro emittente, sulla base della relazione di un gruppo di lavoro fornita all'autorità nazionale dell'esecuzione dalla stessa persona ricercata;

2) se la relazione in parola costituisca un elemento oggettivo, attendibile, preciso e opportunamente aggiornato tale da giustificare, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il rifiuto di consegnare la persona ricercata sulla base di un serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.

Come sottolineato nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Jean Richard de la Tour (14 luglio 2022, §5), «il problema sottoposto alla Corte invita quest'ultima, come spesso accade, a trovare il giusto equilibrio tra l'efficacia del sistema di consegna tra Stati membri istituito dalla Decisione quadro 2002/584 e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone oggetto di un mandato d'arresto europeo».

3. – Con riferimento alla prima questione procedurale, la CGUE insiste sul principio di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento tra gli Stati membri (sancito dall'art. 1.2 della Decisione quadro: cfr. S. Marino, *La mutua fiducia ai tempi della crisi dei valori: il caso del mandato d'arresto europeo*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 4, 2018, 633 ss. e P.J. Martín Rodríguez, *La emergencia de los límites constitucionales de la confianza mutua en el espacio de libertad, seguridad y justicia en la Sentencia del Tribunal de Justicia Aranyosi y Căldăraru*, in *Revista de derecho Comunitario Europeo*, 55, 2016, 859-900), dal quale si ricava che «l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva» (*Puig Gordi*, §68, che rinvia a CGUE, sentenza del 29 aprile 2021, C-665/20 PPU, X (*Mandato d'arresto europeo – Ne bis in idem*), §46).

La prima domanda del giudice Llarena deve quindi ottenere una risposta negativa, poiché ammettere che un'autorità giurisdizionale possa non dare esecuzione ad un MAE, al di là delle ipotesi disciplinate dalla Decisione quadro, significherebbe «subordinare l'applicazione a norme di diritto nazionale e privare di effettività l'obbligo di eseguire i mandati d'arresto europei [...] consentendo, in pratica, a ciascuno Stato membro di determinare liberamente la

portata che tale obbligo riveste per le autorità giudiziarie dell'esecuzione» (*Puig Gordi*, §75).

In ordine al sindacato circa la competenza del giudice emittente a formulare una richiesta di MAE, la CGUE ricorda che «spetta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione assicurarsi, prima di eseguire un mandato d'arresto europeo, che quest'ultimo sia stato effettivamente emesso da un'autorità giudiziaria» (*Puig Gordi*, §85), ai sensi dell'art. 6.1 della Decisione quadro; ciononostante, «l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può, per contro, verificare, a norma di tale disposizione, che l'autorità giudiziaria emittente sia competente, alla luce delle norme del diritto dello Stato membro emittente, a emettere un mandato d'arresto europeo».

In altri termini, il principio di autonomia degli Stati nella determinazione del giudice competente ad emettere il MAE (sulla base di un'interpretazione autonoma e uniforme della nozione di "autorità giudiziaria", cristallizzata in CGUE, sentenza del 27 maggio 2019, C-508/18 e C-82/19 PPU, *OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau)*, §49: F. Guella, *Indipendenza "concreta ma in astratto" dell'ufficio di procura: la separazione tra politica e magistratura quale prerequisito di leale cooperazione nel mandato d'arresto europeo*, in *DPCE online*, 3, 2019, 2237-2246. In termini strutturali, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, E. Arnaldos Orts, *La independencia judicial en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, in *Revista de Estudios Políticos*, 198, 2022 121-151) non tollera interferenze "esterne" dello Stato al quale è richiesta l'esecuzione in una questione che, se del caso, può essere sindacata solo a livello dello Stato di emissione, attraverso gli strumenti di impugnazione ivi previsti.

Per quanto attiene alla possibile violazione di diritti fondamentali (*sub specie*, art. 47, comma 2, CDFUE) ed alla loro incidenza rispetto all'esecuzione del MAE, in primo luogo è stato ritenuto, sulla base della consolidata giurisprudenza europea (CGUE, sentenze del 15 ottobre 2019, C-128/18, *Dorobantu*, §83 e 22 febbraio 2022, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, *Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente)*, §46), che tale situazione di pericolo possa ammettere – «seppur a titolo eccezionale e successivamente a un adeguato esame» (*Puig Gordi*, §72) – un rifiuto di esecuzione del MAE (cfr. G.A. Lombardi, *Il rifiuto del MAE per il rischio di violazione dei diritti umani, tra sentenze interpretative e mancate previsioni legislative*, in *Archivio penale*, 1, 2021).

In concreto, tale "deroga" al principio di fiducia e affidamento reciproco è articolato secondo un *test* a due fasi, enunciato per la prima volta in CGUE, sentenza del 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru* (in relazione al rischio di trattamenti inumani e degradanti: cfr. F.M.W. Billing, *Limiting mutual trust on fundamental rights grounds under the European arrest warrant and lessons learned from transfers under Dublin III*, in *New Journal of European Criminal Law*, 11(2), 2020, 184-203; M. Bocchi, *Il controllo decentralizzato dei diritti fondamentali nell'esecuzione del mandato di arresto europeo*, in *Archivio Penale*, 2, 2017 e N. Lazzerini, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2016, 445-453) e, successivamente, esteso con sentenza del 25 luglio 2018, C-216/18 PPU ["LM"], *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*, alla fattispecie del rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo.

Per un verso, è necessaria la presenza "a monte" di «elementi idonei a testimoniare l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale»: rischio che deve essere necessariamente fondato sul riscontro di «carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente» (*Puig Gordi*, §97).

A fronte di tale premessa, il giudice chiamato a dare esecuzione al MAE deve quindi vagliare “a valle”, «in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione del mandato d’arresto europeo si inserisce, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, detta persona corra un siffatto rischio».

Ne deriva che, in relazione alla violazione del principio fondamentale del giudice precostituito per legge, solo in via eccezionale il giudice dell’esecuzione è legittimato al sindacato di una «valutazione complessiva del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente», in forza della quale rilevare carenze sistemiche tali che «gli imputati sono, in generale, privati, in tale Stato membro, di un mezzo di ricorso effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, sotto forma di esame della propria competenza da parte di tale giudice o di un ricorso esperibile dinanzi ad un altro giudice» (*Puig Gordi*, §103).

Sul punto, può essere interessante evidenziare anche la posizione manifestata dall’Avvocato Generale, secondo cui, da un lato, «l’obiettivo di istituire un sistema rapido ed efficace di consegna, in collegamento con quello di lottare contro l’impunità, non è compatibile con un’apertura troppo ampia della possibilità, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di controllare la sussistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente, in particolare per quanto riguarda il diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, che non costituisce un diritto assoluto» (Conclusioni, §124).

Dall’altro, «potrebbe essere presa in considerazione una posizione più sfumata e aperta all’accettazione di rischi non sistemici qualora fosse in gioco la tutela di un diritto fondamentale a carattere assoluto, come quello protetto dall’articolo 4 della Carta», in materia di proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Conclusioni, nota 85).

Con riferimento alla rilevanza della relazione del GTDA, la Corte si limita ad affermare che essa «può far parte degli elementi idonei a essere presi in considerazione nell’ambito della prima fase di tale esame, senza tuttavia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia vincolata dalle conclusioni contenute in tale relazione».

Resta, però, fermo che tale relazione «non può bastare a giustificare il rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» nei confronti di una data persona nel caso in cui, «secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, non riguard[*i*] direttamente la situazione di cui trattasi» (*Puig Gordi*, §§ 125 e 123).

Infine, merita un cenno non trascurabile l’ultima domanda “procedurale” sollevata dal giudice rimettente, in ordine alla proposizione di successivi MAE nei confronti della stessa persona, qualora il primo MAE sia stato respinto (come è accaduto).

L’importanza della questione sembra testimoniata dal fatto che la Corte ha deciso di rispondere sul punto, pur dichiarandosi non competente – a norma della disciplina formale sul rinvio pregiudiziale – ad applicare le disposizioni del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta.

Per un verso, la CGUE dichiara categoricamente che «nessuna disposizione della Decisione quadro 2002/584 esclude l’emissione di più mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona, anche quando l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata rifiutata», affermando inoltre che tale emissione può risultare necessaria «dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un precedente mandato d’arresto europeo, qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale

mandato d'arresto europeo non fosse conforme al diritto dell'Unione» (*Puig Gordi*, §§140 e 141).

Per l'altro, fa altresì presente che «un'autorità giudiziaria emittente non può, in assenza di un mutamento delle circostanze, emettere un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona dopo che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di dar seguito a un precedente mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di tale persona» per possibile violazione dell'art. 47, comma 2, CDFUE (*Puig Gordi*, §143).

4. – Come nel celebre “gioco dell'oca”, pur a fronte di una decisione della CGUE che sembra innestarsi «in un quadro giurisprudenziale coeso, confermandolo e dettando alcune coordinate ermeneutiche sicure al fine di un coordinamento tra la disciplina in materia di MAE e le altre fonti eurounitarie concernenti i diritti degli imputati/condannati» (E. Ajmar, *Procedimento celebrato in absentia e mandato d'arresto europeo: binomio possibile senza garanzie di un secondo processo?*, in *DPCE online*, 1, 2021, 1331), nel caso di specie sembra ritornarsi (quasi) alla casella di partenza.

In particolare, le autorità giudiziarie belghe saranno nuovamente chiamate a valutare la richiesta di MAE emessa dal tenace giudice spagnolo nei confronti di Puig Gordi, non potendo sottrarsi ad un'interpretazione dei singoli elementi del caso e del contesto ordinamentale in cui esso si inserisce, alla luce della commentata sentenza della CGUE; contesto che, solo in via eccezionale e sulla base di dati eloquenti e “diffusi” a proposito del sistema giudiziario spagnolo, potrebbe legittimare – sebbene non ne ricorrano gli estremi, a parere di chi scrive (sulla situazione dello Stato di diritto in Spagna, cfr. Commissione Europea, 2022 *Rule of Law Report – Country Chapter Spain*, 13 July 2022 e Fundación Hay Derecho, *Informe sobre la situación del Estado de derecho en España 2018-2021*) – la mancata esecuzione del MAE.

In parallelo, è doveroso ricordare che la sentenza *Puig Gordi* molto probabilmente avrà ricadute oltre il singolo caso specifico, con particolare attenzione alla situazione – tra Corte di Giustizia, Tribunale di primo grado, Parlamento dell'UE e Tribunali spagnoli – dell'ex-Presidente Puigdemont (cfr. C. Curti Gialdino, *L'affaire Puigdemont, tra diritto penale spagnolo, decisioni nazionali e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, 1091-1109), la quale rappresenta un'importante «prova del fuoco» sul futuro dello stesso strumento del MAE (J. König, P. Meichelbeck, M. Puchta, *The Curious Case of Carles Puigdemont—The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses*, in *German Law Journal*, 22, 2021, 256-275 e L. Foffani, *Il caso Puigdemont: la “prova del fuoco” del mandato d'arresto europeo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7-8, 2018, 237-241).

Sul punto, si tenga presente che, in ragione dell'ordinanza del Vicepresidente della CGUE Lars Bay Larsen del 24 maggio 2022 (Caso C-629/21 P(R), *Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento*), ad oggi egli gode provvisoriamente dell'immunità parlamentare, in qualità di membro del Parlamento europeo (immunità in precedenza revocatagli dall'Assemblea stessa, il 9 marzo 2021), in attesa della pronuncia della CGUE sulla questione di fondo.

In capo a Puigdemont, inoltre, sin dal 2019 sono stati emessi, da parte della giustizia spagnola, diversi MAE (M. Iacometti, *Il señor Puigdemont e la “sfortuna” della Spagna nei confronti del mandato di arresto europeo*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, vol. III, Napoli, 2021, p. 2137 ss.), la cui efficacia non è però venuta meno neppure durante la finestra temporale in cui la CGUE ha deliberato in relazione al caso *Puig Gordi*, poiché «in assenza di una decisione formale del *Tribunal Supremo* (Corte suprema) a tale riguardo, non si può ritenere che esso abbia inteso rimettere in discussione i mandati d'arresto europei già emessi o sospenderne

l'esecuzione [...] sospensione, peraltro non contemplata dalla Decisione quadro 2002/584» (ordinanza del Vicepresidente della CGUE, §234).

Da ultimo, il 12 gennaio 2023 il giudice Llarena ha adottato un'ordinanza di sicuro rilievo: in relazione alla pendenza della causa "europea" C-158/21 (*Puig Gordi e a.*) – risolta in un momento successivo alla pronuncia della prima – il magistrato spagnolo ha manifestato l'esigenza di attendere la pronuncia della CGUE sul rinvio pregiudiziale, essendo questa necessaria al fine di vagliare il mantenimento, ritiro o nuova emissione di altri MAE.

In contemporanea, egli ha revocato il MAE precedentemente emesso nei confronti dei *leader* indipendentisti catalani in contumacia, in attesa della parallela pronuncia della CGUE sulla questione dell'immunità parlamentare, rimanendo tuttavia vigente un (nuovo) ordine di cattura e arresto – diverso dal MAE – su tutto il territorio della Spagna.

In quest'ultimo senso, si consideri che, con *Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso*, il delitto di sedizione – una delle fattispecie per le quali era stato infruttuosamente emesso il MAE nei confronti di Puigdemont – è stato abrogato, procedendosi alla configurazione della nuova fattispecie di *desórdenes públicos* (anche in forma aggravata) e che, nell'ordine di cattura e arresto "nazionale", Llarena ha rifiutato – contraddicendo la posizione del Ministero Pubblico e dell'Avvocatura dello Stato – di inquadrare le condotte materiali contestate nella nuova fattispecie penale, ritenendo queste ormai depenalizzate. L'interpretazione di Llarena è stata convalidata dal TS, il 13 febbraio 2023, con ordinanza n. 20107/2023.

Laddove la CGUE dovesse confermare l'immunità "definitiva" di Puigdemont, ciò bloccherebbe di fatto sul nascere qualsiasi possibilità di emissione di un nuovo MAE nei confronti dello stesso (almeno per tutta la durata della legislatura dell'Assemblea di Strasburgo).

Nel caso contrario, invece, è altamente probabile l'emissione di un ulteriore MAE contro Puigdemont, la cui implementazione dipenderà, con altrettanta probabilità, dalla decisione del giudice belga in ordine all'esecuzione del MAE a carico di Puig Gordi (in quanto strutturalmente analogo a quello emesso nei confronti dell'ex-Presidente catalano).

Anche sul piano del diritto europeo, pertanto, l'eterno ritorno della "questione catalana" (ancora ben latente a livello nazionale: cfr. M. Iacometti, *La "questione catalana": un passato che sempre ritorna*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 4, 2018, 909-937) sembra ben lungi dall'essere risolto.

In conclusione, può comunque sostenersi che l'intricato scenario venutosi a creare tra giudici nazionali ed europei, a proposito dell'implementazione "collaborativa" del MAE (cfr. O. Pollicino, *Mandato di arresto europeo e principi costituzionali degli Stati membri: un profilo giurisprudenziale alla ricerca di un punto di equilibrio interordinamentale*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2, 2008, 997-1028 e *Incontri e scontri tra ordinamenti e interazioni tra giudici nella nuova stagione del costituzionalismo europeo: la saga del Mandato di Arresto Europeo come modello di analisi*, in *European Journal of Legal Studies*, 2(1), 2008, 217-265) rivela l'esistenza di un interessante dialogo tra Corti – non ancora concluso e neppure privo di momenti di conflittualità – nella prospettiva dello schema "azione-reazione" descritto in modo magistrale da Giuseppe de Vergottini (*Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010, 15), secondo cui vi è dialogo (diretto) «qualora si riscontrasse che un'iniziativa di una corte trovi esplicito riscontro nella risposta di un'altra» e (indiretto) «quando una corte sopranazionale provochi la risposta delle diverse corti statali», il tutto senza rinunciare alla metodologia della comparazione.

Sul piano formale, infatti, la sentenza *Puig Gordi* parla al solo giudice spagnolo che ha sollevato la specifica questione pregiudiziale, invero con un'attenzione che non elude del tutto una lettura in filigrana di alcune appendici "interne" del caso sottoposto alla giurisdizione nazionale (riproposizione di un nuovo MAE).

Di fatto, però, non si deve escludere che la CGUE si rivolga altresì – seppur (neanche tanto) indirettamente – al giudice dell'esecuzione belga in relazione all'implementazione del MAE rispetto a *Puig Gordi*, nonché al giudice Larena nel caso dell'eventuale formulazione di un nuovo MAE nei confronti di *Puigdemont* e, da ultimo, a quello belga che, giunto il momento, dovrà valutarne l'applicabilità.

Daniele Camoni
Dip.to di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale
Università degli Studi di Milano
daniele.camoni@unimi.it